

affermato che la natura usuraria del tasso di interessi va valutata al momento del pagamento, e non al momento della stipula del contratto.

Può dunque legittimamente dubitarsi del fatto che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000 sia una norma di interpretazione autentica, piuttosto che una norma sostanzialmente innovativa. Ma se così è, trattandosi di norma retroattiva, essa deve rispondere al generale criterio di ragionevolezza, non essendo consentito al legislatore introdurre norme (non interpretative) che dispongano per il passato, in assenza di valide ragioni giustificatrici. Giudizio di ragionevolezza, che, con riferimento alle norme retroattive, a giudizio della Consulta deve essere «particolarmente stringente, in quanto riferito alla carenza dei rapporti preteriti ed al legittimo affidamento dei soggetti interessati» (C. cost. 23 dicembre 1997, n. 432, in *Giust. civ.*, 1998, I, 316).

(2) La seconda delle massime in epigrafe si uniforma all'orientamento ormai consolidato della S.C., secondo cui nei contratti che richiedono la forma scritta *ad substantiam*, la conclusione tra persone lontane postula che alla proposta in forma scritta segua l'accettazione anche essa in forma scritta (Cass., sez. I, 22 febbraio 2000, n. 1989, inedita, in tema di clausola compromissoria; Cass., sez. II, 27 marzo 1996, n. 2712, in *Foro it. Rep.*, 1996, *Contratto in genere*, n. 285, in tema di compravendita immobiliare; Cass., sez. lav., 9 agosto 1996, n. 7385, in *Foro it. Rep.*, 1996, *Lavoro (rapporto)*, n. 524, in tema di contratto di lavoro a termine).

(3) Anche la terza delle massime in epigrafe tocca un problema spinoso: quello relativo alla validità delle clausole di determinazione degli interessi mediante rinvio agli usi, contenute in contratti stipulati anteriormente alla l. 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa in *parte qua* nel T.U. in materia bancaria, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

In generale, giudici di merito e di legittimità sono quasi unanimi nel ritenere che tale legge non abbia efficacia retroattiva (Cass., sez. III, 9 dicembre 1997, n. 12453, in *Giur. it.*, 1998, 1644; Cass., sez. I, 16 giugno 1997, n. 5379, in *Foro it. Rep.*, 1997, voce *Contratti bancari*, n. 34), e dalla prevalente giurisprudenza di merito (Trib. Roma, 17 novembre 1997, in questa *Rivista*, 1998, 260; Trib. Milano, 20 aprile 1995, in *Banca, borsa*, 1996, II, 332; Trib. Rovigo, 31 luglio 1993, in *Giur. merito*, 1994, 884; Trib. Terni, 11 gennaio 1994, in *Rass. giur. umbra*, 1994, 374; Trib. Cagliari, 20 gennaio 1994, in *Riv. giur. sarda*, 1994, 607): ciò però non risolve il problema in esame, perché resta da stabilire se anche per il periodo anteriore il rinvio agli usi fosse consentito dalle norme del codice civile, ed in primo luogo dall'art. 1346 c.c., il quale esige che l'oggetto del contratto sia determinato o determinabile. Non è un mistero che, per lunghissimi anni, la S.C. ritenne sempre valida tale pattuizione, in base al presupposto (affermato, più che dimostrato) secondo cui le condizioni praticate dagli istituti di credito «su piazza» fossero oggettivamente conoscibili al cliente.

Negli ultimi anni, però, la Corte di legittimità ha mutato avviso, ripetutamente affermando che la clausola di pattuizione degli interessi ultralegali mediante rinvio agli usi può

ritenersi valida (ovviamente, nei contratti anteriori alla l. n. 154/1992) soltanto a una condizione: che sussistano obiettivi elementi estrinseci (rispetto al contratto) di riscontro della misura di tali usi (in tal senso Cass. 13 marzo 1996, n. 2103, in *Foro it.*, 1997, I, 1939, con nota di Nivarra, *Di come la Suprema corte irrigidi «in articulo mortis» la sua giurisprudenza sulle clausole di rinvio agli usi e di qualche altra cosa ancora*). Tale nuovo orientamento della S.C. non sembra però avere fatto breccia in tutti i giudici di merito: in senso conforme, si veda ad esempio Trib. Monza, 2 ottobre 2000 (massima n. 1), in *Contratti*, 2001, 381, ed ivi l'ampia nota di ulteriori riferimenti; in senso contrario, invece, si veda – oltre la sentenza qui in rassegna – anche App. Milano, 9 febbraio 2001, in *Contratti*, 2001, 821, la quale ha ritenuto valida la condizione in esame per il solo fatto che il saggio di volta in volta applicato risultava dagli estratti conto, inviati al cliente e da questi non contestati.

Anche la giurisprudenza del distretto sembra divisa da contrasti analoghi: secondo alcune decisioni, infatti, è nullo il patto di determinazione degli interessi mediante rinvio agli usi, anche se il contratto sia anteriore alla l. n. 154/1992, quando la banca non dimostri l'esistenza di obiettivi elementi di conoscibilità dell'uso (App. Roma, 19 ottobre 1999, in questa *Rivista*, 2000, 87; Trib. Cassino, 24 novembre 1997, in questa *Rivista*, 1998, 40).

In altre sentenze, invece, è stato affermato un principio opposto, e cioè che le clausole di pattuizione del saggio di interessi mediante rinvio agli usi sono valide, se stipulate anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 154/1992 (Trib. Roma, 25 giugno 1999, in questa *Rivista*, 2000, 4; Trib. Roma, 30 marzo 1999, in questa *Rivista*, 1999, 381; Trib. Roma, 17 novembre 1997, in questa *Rivista*, 1998, 260).

Sulla natura della «commissione di massimo scoperto» e sulla validità della capitalizzazione trimestrale di essa, si veda da ultimo App. Lecce, 27 giugno 2000, in *Contratti*, 2001, 374, con nota di Dolmetta e Mucciarone, *Sulla «commissione di massimo scoperto»*.

(4) Anche l'ultima delle massime in epigrafe tocca una questione assai tormentata, vale a dire quella della validità del patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Come ormai noto, tale questione era rimasta «dormiente» per quasi mezzo secolo (nel senso che la Corte di legittimità e la giurisprudenza di merito ammettevano, pacificamente, la validità dell'«uso» di capitalizzare trimestralmente gli interessi dovuti dal correntista). Poi, a partire dal 1999, la questione ha conosciuto un turbinoso sconvolgimento, riassumibile in quattro tappe:

(a) con due sentenze quasi coeve la S.C. cambia avviso e ritiene nullo il patto di capitalizzazione trimestrale di interessi, per contrasto col divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. (Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, in *Contratti*, 1999, 437, con nota di De Nova, *Capitalizzazione trimestrale: verso un revirement della cassazione?*, la sentenza, per la sua importanza, può leggersi anche in *Foro it.*, 1999, I, 1153, con note di Palmieri e Pardolesi; in *Corr. giur.*, 1999, 562, con nota di Carbone; in *Giur. it.*, 1999, 1221, con nota di Cottino, *La cassazione muta indirizzo in tema di anatocismo*; in *Giur. it.*, 1999,